

Lavoro agile: ecco le istruzioni INAIL

E' stata pubblicata lo scorso 2 novembre la Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017 in tema di lavoro agile cd."smart working".

La circolare illustra gli obblighi assicurativi e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che lavorano in modalità agile a seguito di un accordo individuale o aziendale stipulato a norma della Legge 22 maggio 2017, n. 81. Va verificato innanzitutto se i lavoratori in questione sono esposti alle fonti di rischio previste dalla normativa.

In quel caso i lavoratori devono essere assicurati nella stessa forma dei lavoratori impiegati con le stesse mansioni all'interno dell'azienda, e la tariffa applicabile è la stessa. In caso di infortunio:

- se l'evento avviene durante l'attività lavorativa all'esterno dell'azienda e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso, il lavoratore è tutelato solo se la causa è connessa con la prestazione lavorativa;
- se l'infortunio si verifica "in itinere" durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, sono tutelati purché sussistano esigenze legate alla prestazione o alla necessità di conciliazione vita-lavoro e gli spostamenti rispondano a criteri di ragionevolezza.

Ai fini del riconoscimento delle prestazioni INAIL farà fede il testo dell'accordo stipulato e, in assenza, l'Inail dovrà effettuare specifici accertamenti per verificare la connessione tra evento e attività lavorativa. Dal 15 novembre 2017 sarà disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro un modello di comunicazione ad uso dei datori di lavoro degli accordi di lavoro agile sottoscritti con i lavoratori

Fonte INAIL

Legge di bilancio 2018: il ticket licenziamento raddoppia

Nel DDL bilancio 2018 all'art. 20 viene stabilito un sensibile aumento del ticket sui licenziamenti, introdotto dalla riforma Fornero per le aziende che utilizzano la cassa integrazione guadagni straordinaria.

Viene previsto infatti che l'aliquota percentuale salga all'82% del massimale previsto per la NASPI cioè il doppio di quanto previsto finora. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.

L'importo massimo attuale è pari a 1.470 euro, corrispondente al 41% del massimale convenzionale Naspi.

L'aumento di fatto raddoppia il contributo che diventa 2.940 euro.

Il calcolo del contributo deve tenere conto dell'anzianità del lavoratore comprendente anche i periodi di occupazione con contratto a termine, in caso di conversione del contratto ed è dovuto anche per i rapporti part time e il lavoro intermittente.

L'obbligatorietà riguarda tutti i casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro genera il diritto alla percezione della Naspi, a prescindere dalla effettiva fruizione dell'indennità, compreso anche il licenziamento per giusta causa. Resta escluso invece il caso di cessazioni di rapporti di lavoro intervenute nel quadro dei provvedimenti di «tutela dei lavoratori anziani» previsti dall'articolo 4 della legge 92/2012 (isopensione).

Fonte Fisco e tasse

Sgravi per conciliazione vita-lavoro 2017: richiesta entro il 15 novembre

La nuova agevolazione contributiva collegata agli accordi aziendali con misure di conciliazione vita-lavoro, diventa pienamente operativa con la circolare INPS n. 163 del 3 novembre 2017. Vengono infatti fornite specifiche istruzioni sulle modalità di accesso e di fruizione dello sgravio previsto dal D.M. 12 settembre 2017.

Va ricordato che l'accesso allo sgravio, in generale richiede che :

- i contratti aziendali devono introdurre misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, migliorative rispetto alla normativa vigente per almeno il 70% dei dipendenti; almeno due tra le seguenti macroaree:

A) AREA di INTERVENTO GENITORIALITÀ: estensione temporale del congedo di paternità; estensione temporale o economica del congedo parentale; nidi d'infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali; percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità; buoni per servizi di baby-sitting.

B) AREA DI FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA: lavoro agile; flessibilità oraria in entrata e uscita; part-time; banca ore; cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell'impresa dei permessi ceduti.

C) WELFARE AZIENDALE: convenzioni per l'erogazione di servizi time saving; convenzioni con strutture per servizi di cura; buoni per l'acquisto di servizi di cura.

- il contratto deve essere stato sottoscritto e depositato telematicamente presso l'Ispettorato territoriale del lavoro tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018.

L'aliquota della riduzione contributiva, per il datore di lavoro verrà definita sulla base del numero di richieste valide ammesse e del numero di lavoratori interessati. L'erogazione delle risorse (in tutto circa 110 milioni di euro) avverrà in due fasi ma ogni azienda potrà usufruire una sola volta nel biennio 2017/2018:

- la prima fase 2017 riguarda i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017;

- la seconda riguarderà i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018. Il termine per la presentazione delle domande relative alla prima tranche scade il 15 novembre 2017. I datori di lavoro devono inoltrare la domanda all'Inps, informa telematica utilizzando il modulo "Conciliazione Vita-Lavoro", all'interno della piattaforma "DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet dell'Istituto www.inps.it.

L'ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza, ovvero il 16 dicembre 2017.

Aumento età pensionabile: ecco chi resta fuori

Si stanno svolgendo in questi giorni gli incontri tra Governo e i sindacati per discutere del meccanismo di aumento automatico dell'età pensionabile, collegato alla speranza di vita. Come noto il Governo si era detto disponibile ad esonerare alcune fasce di lavoratori dallo scatto previsto per il 2019 che porta l'età della pensione di vecchiaia a 67 anni. La proposta presentata prevede l'esclusione delle categorie inserite nella normativa sull'Ape sociale (mansioni usuranti):

1. Lavori in galleria, cava o miniera
2. Lavori in cassoni ad aria compressa
3. Lavori svolti dai palombari
4. Lavori ad alte temperature
5. Lavorazione del vetro cavo
6. Lavori espletati in spazi stretti
7. Lavori di asportazione dell'amianto
8. Lavori notturni
9. Lavori addetti alla c.d. "linea catena" + mansioni gravose:

Operai dell'edilizi;

Conduttori di gru o di macchinari per le costruzioni;

Conciatori di pelli e di pellicce;

Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

Conduttori di mezzi pesanti e camion;

Infermieri ed ostetriche ospedaliere con lavoro per turni;

Addetti all'assistenza di persone non autosufficienti;

Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;

Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;

Addetti ai servizi di pulizia;

Operatori ecologici) cui si aggiungerebbero

- lavoratori agricoli

- operai siderurgici

- marittimi

- pescatori.

Ulteriore requisito lo svolgimento della mansione gravosa anche negli ultimi anni del loro ciclo lavorativo. Si tratta quindi in tutto di circa 17mila lavoratori, che sono il 10% di quanti maturano il diritto alla pensione nel 2019.

Diaria accertamenti INAIL più alta dal 1°.11.2017

Con la Circolare n.49 del 2 novembre 2017, l'INAIL ha comunicato il prossimo aumento degli importi delle diarie da corrispondere agli assicurati invitati presso gli Uffici dell'Istituto per accertamenti medico-legali, amministrativi o per finalità terapeutiche (assistenza protesica e di erogazione di cure idrofangotermali e soggiorni climatici).

I nuovi importi sono state aggiornati, con Determina presidenziale del 12.10.2017, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo tra la media annua del 2011 e la media annua del 2016 (4,20%) e sono i seguenti:

- euro 7,58 per assenza della durata di quattro ore e che obblighi a consumare un pasto fuori residenza (importo precedente, euro 7,28);
- euro 15,19 per assenza di una intera giornata senza pernottamento (importo precedente, euro 14,58);
- euro 29,62 per assenza di una intera giornata con pernottamento (importo precedente, euro 28,43)

La decorrenza delle nuove diarie è il 1 novembre 2017

Contributo albo autotrasporti 2018: quote e scadenze

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato la delibera 18.10.2017, pubblicata in G.U. lo scorso 30 ottobre, con cui definisce le quote dovute dalle imprese di autotrasporti per la gestione dell'albo nazionale autotrasportatori, da parte del Comitato Centrale. La delibera stabilisce che entro il 31 dicembre 2017, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori alla stessa data, devono versare la quota dovuta sulla base degli importi già in vigore per il 2017. Il versamento della quota deve essere effettuato unicamente attraverso il sistema di pagamento telematico presente sul sito www.alboautotrasporto.it tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto corrente BancoPosta online. L'importo è visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili. Va sottolineato che qualora il versamento non venga effettuato entro il termine previsto l'iscrizione all'Albo sarà sospesa.

Fonte MIT

Contributo fondo di previdenza del clero

L'Inps ha emanato la circolare n. 166 del 8.11.2017 in materia di Fondo di previdenza del Clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Con un aggiornamento del contributo a carico degli iscritti per il 2016.

La circolare specifica anche sulle modalità di pagamento; sulla Esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e nuova modalità di “notifica del dovuto tramite lista”; su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell’obbligo contributivo, adempimenti a cui sono tenute le Curie; sul recupero delle differenze contributive dovute per i periodi pregressi da ministri di culto nel frattempo pensionati. In particolare per l’anno 2016, è stato confermato da decreto ministeriale il valore del contributo già fissato per il 2015, pari ad euro 1.722,08 annui (euro 287,01 bimestrali ed euro 143,51 mensili). Tale importo resta confermato anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto che ne vari l’ammontare.

Fonte INPS